



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 182** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 257/AA al N. 261/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2021**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 257/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 405 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gaetano AUTERI e della società SSC BARI S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

GAETANO AUTERI, iscritto nell'albo dei tecnici e tesserato nella corrente stagione sportiva per la società S.S.C. Bari S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della conferenza stampa del 27.11.2020 antecedente la gara Bari – Catanzaro del 29.11.2020, riportata in data 28.11.2020 su articoli pubblicati sui quotidiani “Tuttosport”, “Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” e “Quotidiano di Bari”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, della credibilità e del prestigio della Lega Pro con riferimento alla collocazione degli anticipi delle gare disputate dalla società Ternana;

SSC BARI S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio allenatore tesserato, Sig. Gaetano Auteri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gaetano AUTERI e dal dott. Luigi DE LAURENTIIS, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSC BARI S.P.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento) per il Sig. Gaetano AUTERI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società SSC BARI S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2021

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 258/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pfi 2020/2021 adottato nei confronti del Sig. Gustavo MOLTER PASSOS e della società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI avente ad oggetto la seguente condotta:

GUSTAVO MOLTER PASSOS, calciatore all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 40, comma 6 delle N.O.I.F., per aver reso, contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità, dichiarazione mendace in occasione del tesseramento per la Società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI, affermando di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera, mentre nel prosieguo della pratica, l'Ufficio Tesseramenti FIGC accertava, tramite la Federazione portoghese, che era già stato tesserato per altre Società estere;

A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al calciatore MOLTER PASSOS Gustavo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gustavo MOLTER PASSOS, e dal Presidente e legale rappresentante Sig. Davide COLTRI per conto della società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in campionato per il Sig. Gustavo MOLTER PASSOS e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. MONTEBALDINA CONSOLINI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 259/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 235 pf 20/21 adottato nei confronti delle Sig.re Kathleen Marie DUWVE e Nelia Simone PEREZ e della società A.S.D. APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

KATHLEEN MARIE DUWVE, calciatrice richiedente il tesseramento per Società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione delle richieste di tesseramento con la Società A.S.D. Apulia Trani, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altre Federazioni estere;

NELIA SIMONE PEREZ, calciatrice richiedente il tesseramento per Società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per aver, in occasione delle richieste di tesseramento con la Società A.S.D. Apulia Trani, presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stata tesserata per altre Federazioni estere;

A.S.D. APULIA TRANI, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell'interesse della quale le calciatrici suddette hanno commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Kathleen Marie DUWVE e Nelia Simone PEREZ, e dal Sig. Alessio Orazio Scarcella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. APULIA TRANI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Kathleen Marie DUWVE, 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Nelia Simone PEREZ, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società A.S.D. APULIA TRANI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 260/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Daniele MARINELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE MARINELLI, allenatore di base cod. 106.533 tesserato nella stagione 2019/2020 a favore della società ASD Maceratese 1922, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico nonché all'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2019/2020, per aver sottoscritto in data 1/8/2019 e per la Stagione Sportiva 2019/2020, l'accordo tipo con la ACD SS Maceratese 1922, militante in serie Promozione, per allenare la prima squadra, con il quale la società riconosceva all'allenatore un premio di tesseramento, pari a € 8.500,00, per l'attività di allenatore della prima squadra militante nel campionato di Promozione, accordo economico superiore a quello di massimo € 8.000,00 fissato nel Comunicato Ufficiale n. 1, del 1.7.2019 LND - punto 14 -, per gli allenatori della prima squadra;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LAURETI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele MARINELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 261/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 99 pf 20/21 adottato nei confronti della società A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990, avente ad oggetto la seguente condotta:  
  
A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata espletata l'attività antiregolamentare da parte dell'allora copresidente Sig. Salvatore Ventura e dal Sig. Leonardo Salvatore Massimiliano, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco MESSINA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina